

Deliberazione della Giunta Regionale 22 dicembre 2023, n. 24-8014

Legge 26 Luglio 1975 n. 386. Accordo tra l'Italia e la Svizzera relativo all'imposizione fiscale dei lavoratori frontalieri e alle compensazioni finanziarie a favore dei Comuni italiani di confine. Parere favorevole in ordine alla modifica dei criteri di ripartizione ed utilizzazione per gli anni 2022 e 2023 di cui alla DGR del 13 marzo 2023 n. 15-6601, secondo quanto previsto dall' art. 10 comma



Seduta N° 417

Adunanza 22 DICEMBRE 2023

Il giorno 22 del mese di dicembre duemilaventitre alle ore 09:00 in via straordinaria, in modalità telematica, ai sensi della D.G.R. n. 1-4817 del 31 marzo 2022 si è riunita la Giunta Regionale con l'intervento di Fabio Carosso Presidente e degli Assessori Chiara Caucino, Elena Chiorino, Marco Gabusi, Matteo Marnati, Maurizio Raffaello Marrone, Vittoria Poggio, Fabrizio Ricca, Andrea Tronzano con l'assistenza di Guido Odicino nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Assenti, per giustificati motivi: il Presidente Alberto CIRIO, gli Assessori Luigi Genesio ICARDI - Marco PROTOPAPA

DGR 24-8014/2023/XI

OGGETTO:

Legge 26 Luglio 1975 n. 386. Accordo tra l'Italia e la Svizzera relativo all'imposizione fiscale dei lavoratori frontalieri e alle compensazioni finanziarie a favore dei Comuni italiani di confine. Parere favorevole in ordine alla modifica dei criteri di ripartizione ed utilizzazione per gli anni 2022 e 2023 di cui alla DGR del 13 marzo 2023 n. 15-6601, secondo quanto previsto dall' art. 10 comma 6 della Legge n. 83 del 13 giugno 2023.

A relazione di: Marrone

Premesso che:

con legge 26 luglio 1975 n. 386 è stato approvato l'accordo fra l'Italia e la Svizzera relativo all'imposizione fiscale dei lavoratori frontalieri ed alla compensazione finanziaria a favore dei Comuni italiani di confine;

l'articolo 5 della succitata Legge stabilisce che il Ministro per le Finanze, di concerto con il Ministro per il Tesoro, sentite le Regioni Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta e la Provincia Autonoma di Bolzano, nonché i comuni frontalieri interessati determinerà, annualmente, i criteri di ripartizione e di utilizzazione della stessa compensazione finanziaria;

l'articolo 2 dell'accordo stabilisce che i Cantoni Ticino, Grigioni e Vallese devono versare ogni anno a favore dei Comuni italiani di confine una parte del gettito fiscale delle imposte federali e cantonali e comunali applicato sulle remunerazioni dei frontalieri attivi sul territorio;
i criteri sono determinati ogni biennio con decreto in conformità del quale il Ministero dell'Economia e delle Finanze provvede all'attribuzione, ai comuni di frontiera interessati, delle somme versate dalle Autorità Svizzere a titolo di compensazione finanziaria.

Preso atto che il Ministro dell'Economia e delle Finanze con decreto del 7 dicembre pubblicato sulla G.U. n. 29 del 4 febbraio 2022, ha disposto i criteri di ripartizione e utilizzazione delle compensazioni finanziarie dovute per gli anni 2020 e 2021 e in particolare l'articolo 6, il quale stabilisce che le somme attribuite per i predetti anni potranno essere destinate, nel limite del 30 per cento, al finanziamento di servizi resi effettivamente fruiti relativi ad opere pubbliche realizzate con fondi di precedenti erogazioni.

Dato atto che la Regione Piemonte con DGR del 13 marzo 2023 n. 15-6601, sentiti i pareri dei comuni, ha confermato i criteri di riparto stabiliti dal succitato decreto del Ministero dell'Economia e Finanze per gli anni 2022 e 2023.

Considerato che a seguito dell'entrata in vigore, dell'art. 10 comma 6 della legge 13 giugno 2023, n. 83 pubblicata sulla G.U. del 30 giugno 2023 n. 151, è ora consentita la possibilità ai comuni frontalieri di impiegare in parte corrente fino al limite massimo del 50 per cento le somme attribuite ai sensi dell'art. 5 della legge 26 luglio 1975, n. 386, modificando così il precedente limite pari al 30 per cento.

Preso atto che il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze – Direzione Legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale, con nota acquisita agli atti del Settore Relazioni Internazionali e Cooperazione prot. n. 20181/2023, ha richiesto alla Regione Piemonte, il parere, da formalizzarsi mediante assunzione di una deliberazione regionale, in ordine alla conferma di modifica dei criteri di utilizzazione per gli anni 2022 e 2023 di cui alla DGR del 13 marzo 2023 n. 15-6601, secondo quanto indicato nella legge 13 giugno, n. 83 per il biennio 2022-2023.

Dato atto che:

- i Comuni italiani di confine interessati alla suddetta compensazione finanziaria sono: Antrona Schieranco, Arizzano, Aurano, Baceno, Bannio Anzino, Bee, Beura Cardezza, Bognanco, Borgomezzavalle (nato dall'unione di Seppiana e Viganella), Calasca Castiglione, Cambiasca, Cannero Riviera, Cannobio, Caprezzo, Ceppo Morelli, Cossogno, Craveggia, Crevoladossola, Crodo, Domodossola, Druogno, Formazza, Ghiffa, Gurro, Intragna, Macugnaga, Malesco, Masera, Mergozzo, Miazzina, Montecrestese, Montescheno, Oggebbio, Pallanzeno, Piedimulera, Pieve Vergonte, Premeno, Premia, Premosello Chiovenda, Re, San Bernardino Verbano, Santa Maria Maggiore, Toceno, Trarego Viggiona, Trasquera, Trontano, Val Cannobina (nato dall'unione di Falmenta, Cavaglio Spoccia, Cursolo Orasso), Valstrona, Vanzone San Carlo, Varzo, Verbania, Vignone, Villadossola, Villetta e Vogogna;

- la Direzione Coordinamento Politiche e Fondi Europei - Settore Relazioni Internazionali e Cooperazione ha provveduto a trasmettere apposita comunicazione, prot. n. 21540/A2101B del 28/11/2023, indirizzata a tutti i Comuni interessati, all'Unione dei Comuni Alta Ossola e all'Unione dei Comuni delle Valli dell'Ossola, nella quale si richiedeva di esprimere parere in ordine alla proposta di modifica dei criteri di utilizzazione così come espresso nell'art. 10 comma 6 della legge 13 giugno 2023, n. 83;

- I Comuni di: Arizzano, Aurano, Bee, Beura Cardezza, Calasca Castiglione, Cannero Riviera, Cannobio, Caprezzo, Domodossola, Ghiffa, Gurro, Intragna, Malesco, Montecrestese, Oggebbio, Pallanzeno, Re, Santa Maria Maggiore, Trarego Viggiona, Trontano, l'Unione Montana delle Valli dell'Ossola, l'Unione Montana Alta Ossola, Valle Cannobina (nato dall'unione di Falmenta, Cavaglio Spoccia, Cursolo Orasso, Legge Regionale Piemonte n. 8 del 16 luglio 2018), Valstrona, Verbania e Villetta, hanno espresso pareri favorevoli in ordine alla modifica dei criteri di

utilizzazione come indicato con legge succitata;

- Il Comune di Cossogno ha espresso la volontà di confermare i criteri attualmente in vigore;
- gli altri Comuni aventi diritto, non hanno espresso il proprio parere entro i termini indicati, così come specificato nella richiesta loro inviata dalla Regione Piemonte in data 28 novembre 2023;

Considerato che:

la maggioranza dei Comuni aventi diritto si è espressa a favore della modifica dei criteri di ripartizione e utilizzazione delle compensazioni finanziarie dovute per gli anni 2022 e 2023 introdotta dall'art. 10 comma 6 della Legge 13 giugno 2023 n. 83;

attestata l'assenza degli effetti diretti ed indiretti, del presente provvedimento, sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio regionale ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17/10/2016;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17/10/2016, come modificata dalla D.G.R.n. 1-3361 del 14 giugno 2021.

Tutto ciò premesso e considerato, la Giunta Regionale, a voti unanimi, espressi nelle forme di legge
delibera

in ordine alla conferma di modifica dei criteri di utilizzazione di cui alla DGR del 13 marzo 2023 n. 15-6601, secondo quanto indicato nella legge 13 giugno, n. 83 per il biennio 2022-2023.

- di esprimere, sentiti i Comuni interessati, parere favorevole in ordine alla modifica per gli anni 2022 e 2023 dei “Criteri di ripartizione ed utilizzazione delle compensazioni finanziarie operate dai cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese a favore dei Comuni italiani di confine” di cui alla DGR del 13 marzo 2023 n. 15-6601, secondo quanto indicato nella legge 13 giugno, n. 83;
- di autorizzare i competenti Uffici ai quali spetta il compito gestionale della legge di cui trattasi – Direzione Coordinamento Politiche e Fondi Europei – Settore Relazioni Internazionali e Cooperazione – a dare attuazione agli adempimenti dalla medesima previsti;
- di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della L.R. 22/2010.